

# COMUNE DI TREBASELEGHE

## PRIMA PUBBLICAZIONE DI RITROVAMENTO DI COSE

### IL SINDACO

Visto l'art. 927 e seguenti del Codice Civile;

rende noto

che è stata consegnata la seguente cosa mobile trovata nel territorio di questo Comune: TELEFONINO CELLULARE

nelle seguenti circostanze: [rinvenuto nei pressi del PALAZZETTO dello SPORT in data 19/06/2016](#)

Si avverte che trascorso un anno dal giorno [16/08/2016](#)

(ultimo della pubblicazione del presente avviso nell'albo pretorio) senza che si presenti il proprietario, il CELLULARE

di cui sopra sarà data in proprietà a chi l'ha trovata.

Lì 05/08/2016 prot. n. 13400

IL SINDACO

f.to *Zanon dott. Lorenzo*

#### Art. 927 – COSE RITROVATE

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, o, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

#### Art. 928 – PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due Domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

#### Art. 929 – ACQUISTO DI PROPRIETA' DELLA COSA RITROVATA

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario (931), la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (931).